

CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 1 - Oggetto del servizio.

1. Il servizio di tesoreria di cui al presente capitolato speciale ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme contenute nello schema di convenzione approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.22-in data 23.11.2015 e del presente capitolato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 74 del 07.12.2015
2. Sono inoltre oggetto del servizio anche l’amministrazione e la custodia di titoli e valori indicati nel suddetto schema di convenzione.

ART. 2 - Durata del servizio.

1. Il servizio avrà durata di anni cinque decorrenti dal 01.01.2016 al 31.12. e potrà essere rinnovato una sola volta, a richiesta dell’Ente, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

ART. 3 - Disciplina del servizio .

1. Il servizio è disciplinato:
 - dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
 - dalla Legge 29/10/1984, n. 720 e s.m.i.;
 - dall’art. 7 del D.Lgs. 07/08/1997, n. 279 e s.m.i.;
 - dall’art. 66, comma 11, della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.;
 - dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale;
 - dalle norme del presente capitolato;
 - dal regolamento comunale di contabilità in vigore durante la durata del servizio
 - da tutta la normativa vigente in materia durante la durata del servizio.

ART. 4 - Requisiti.

1. Possono prestare il servizio Istituti di Credito che:
 - a) autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 s.m.i. ed iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del succitato decreto legislativo
 - b) assenza delle condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione
 - c) esistenza di uno sportello da adibire al servizio nel comune di Barbaresco, o di Neive o di Alba
 - d) disponibilità a rendere il Servizio di Tesoreria senza corrispettivo
 - e) effettuazione almeno durante tutto l’ultimo biennio concluso (2009/2010) e con buon esito, servizi identici a quelli da affidare per conto di almeno 2 (due) Comuni con popolazione non inferiore a 3.000 (tremila) abitanti
 - f) garanzia, dal 01/01/2012, del collegamento telematico tra il servizio finanziario dell’Ente e l’Istituto bancario, al fine di consentire l’interscambio dei flussi di entrata e uscita nonché di tutte le informazioni relative ai saldi di cassa
 - g) garanzia, previa definizione di apposite convenzioni, della possibilità di riscossione telematica delle entrate dell’Ente (esempio: POS, pagamenti effettuabili presso sportelli Bancomat)
 - h) garanzia dell’impiego di personale in possesso di specifica e documentata professionalità per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
 - i) ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 10/03/1999, n. 68 e s.m.i.;

- j) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i..

ART. 5 - Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

1. Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Ciascun Istituto di Credito dovrà essere nelle condizioni previste all'art. 4 del Capitolato, lettere a), b), i) e j), e i requisiti di cui ai punti c) ed e) dovranno essere posseduti per intero dalla capogruppo.

ART. 6 - Modalità di presentazione e requisiti dell'offerta

a1) I soggetti partecipanti dovranno presentare, entro il termine e con le modalità indicati nel bando di gara, l'offerta redatta ed articolata secondo i seguenti criteri: indicazione in cifre ed in lettere (in caso di discordanza verrà considerata valida quella più conveniente per l'Ente

a1) del *tasso di interesse attivo* sull'ammontare delle giacenze esonerate dal circuito statale della tesoreria unica, *espresso in termini di spread*, in aumento o in riduzione, rispetto al tasso medio Euribor 1 mese riferito al mese precedente (fonte "IL SOLE 24 ORE") (massimo punti 10);

a2) del *tasso di interesse passivo* sull'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, *espresso in termini di spread*, in aumento o in riduzione, rispetto al tasso medio Euribor 1 mesi/360, riferito al mese precedente (fonte "IL SOLE 24 ORE") (massimo punti 10);

b) fornitura gratuita di postazione bancomat (punti 10)

c) disponibilità a sponsorizzazioni annue che l'Istituto di Credito si impegna a mettere a disposizione per iniziative dell'Ente (massimo punti 10).

d) presenza di uno sportello agenzia recapito con presenza di personale presso il territorio del comune di Barbaresco

Punti 10

per almeno un mattino dalle 10.00 alle 13.00 punti 2

per almeno due mattine dalle 10.00 alle 13.00 punti 4

per almeno tre mattine dalle 10.00 alle 13.00 punti 8

per almeno cinque mattine dalle 10.00 alle 13.00 punti 10

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o modificative.

ART. 7 - Criteri di aggiudicazione.

1. Il servizio sarà aggiudicato mediante pubblico incanto, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e precisamente con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'Istituto di Credito che avrà riportato il punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punti A, B, C, sotto descritti:

a) TASSI:

A1) CREDITORE : riferimento EURIBOR (mensile) aumentato di:

zero punti	punteggio 0
un punto	punteggio 5
due punti	punteggio 10

A 2) DEBITORE: riferimento EURIBOR aumentato di:

zero punti	punteggio 10
un punto	punteggio 5
due punti	punteggio 0

B) Fornitura BANCOMAT POS in comodato d'uso gratuito prestato senza provvigioni a carico dell'ente e del versante

Punti 10

N. B. non saranno attribuiti per fornitura di bancomat

C) DISPONIBILITÀ A SPONSORIZZAZIONI DI EVENTI TURISTICI – CULTURALI- SOCIALI- SPORTIVI

PUNTI 10

1 punto ogni 200 euro annuali di sponsorizzazione

N. B. non saranno attribuiti in caso di indisponibilità a sponsorizzazioni

D) PRESENZA DI AGENZIA, SPORTELLO RECAPITO PRESSO IL COMUNE DI BARBARESCO

Punti 10

per almeno un mattino dalle 10.00 alle 13.00 punti 2

per almeno due mattine dalle 10.00 alle 13.00 punti 4

per almeno tre mattine dalle 10.00 alle 13.00 punti 8

per almeno cinque mattine dalle 10.00 alle 13.00 punti 10

N. B. non saranno attribuiti in caso di indisponibilità a presenza di agenzia, sportello recapito con presenza di operatore

2. La valutazione avverrà sulla base dei parametri e con le modalità sopra indicate.
3. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché economicamente congrua, e, in caso di offerte uguali, si applicherà il 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i..
4. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, esercitabile solo se l'appalto non sia aggiudicato entro tale termine.
5. Nel caso di gara deserta, il Comune potrà procedere all'affidamento diretto del servizio.

ART. 8 - Subappalto e cessione del contratto.

1. È vietato subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.
2. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato e della convenzione di servizio commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente e verso i terzi si intenderà l'appaltatore.
3. È vietato cedere il contratto a pena di nullità.
4. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1 e 3 fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART. 09 - Controversie.

1. Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione al servizio di cui al presente bando, è esclusivamente quello di Asti.

ART. 10 - Norma di rinvio.

1. L'appalto di che trattasi è disciplinato, oltre che dal presente capitolato, dalla "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria" approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22- in data 23.11.2015 e dalla normativa indicata nel precedente art. 3.